



## Quesiti Help Risponde

Data	31/08/2023
------	------------

Argomento	Verifica dei requisiti in caso di affidamento diretto
-----------	---

### QUESITO

Con il presente quesito si chiedono cortesemente maggiori dettagli ed eventuali ulteriori "indicazioni operative" con riguardo alla verifica dei requisiti in capo agli O.E., nel caso di affidamento delle prestazioni infra soglie comunitarie, ex art. 50 del nuovo Codice 2023.

All'art. 52 si prevede un regime semplificato in ordine alle dichiarazioni che devono essere rese dal fornitore e, al contempo, sembra evidenziarsi una più snella procedura di verifica di quanto attestato dall'operatore economico. In particolare si prospetta/propone la possibilità di effettuare dei controlli a campione, sollevando l'amministrazione dall'obbligo sia di utilizzare il DGUE infra € 40.000 (sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), sia di appurare il possesso dei prescritti requisiti in capo agli aggiudicatari dei contratti (così la Relazione al Codice a pag. 52 e anche l'ANCI, al capo 6.2 del suo quaderno sul nuovo Codice).

Si domanda quindi:

- 1) - l'individuazione a campione degli O.E. da verificare riguarda solo gli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b), oppure tutte le procedure contemplate dall'art. 50, espressamente riferite ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie?
- 2) - considerato che la norma all'art. 52 utilizza la locuzione: "anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno", ritiene che sia possibile per l'Ente determinarsi in modo diverso prevedendo, ad esempio, che per ogni procedura competitiva (negoziata) sarà sempre sottoposto a verifica una predeterminata percentuale di concorrenti partecipanti?
- 3) Al netto di eventuali verifiche a campione, nei casi di affidamento diretto, come giudica la statuizione di verificare il soggetto assegnatario laddove per lui si trattasse della seconda chiamata/individuazione da parte dell'amministrazione?

Con riferimento a questo punto vorrei evidenziare che, soprattutto negli affidamenti di piccolo importo, è assai probabile che i fornitori disponibili ad intervenire con urgenza, disponibilità e costanza siano pochi; a ciò si aggiunga inoltre che, in ogni caso, la verifica dei requisiti comporterebbe per l'Ente l'onere di massimo uno o due controlli l'anno, considerata la validità semestrale della documentazione acquisita (DURC con valenza quadrimestrale escluso);

4) ritiene che le modalità di gestione delle verifiche dei requisiti negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie dovrebbero essere esplicitate/normate dalla Stazione Appaltante con un proprio regolamento e/o altro "atto di indirizzo"?

A sommosso parere dello scrivente sarebbero da evitarsi ulteriori aggravii di natura burocratico-amministrativa derivanti da atti integrativi emanati dall'Ente, soprattutto perchè sarebbero sottoposti a revisioni e aggiornamenti dovuti alle consuete e, oramai, sovrabbondanti modifiche e affinamenti che





vengono introdotti dal legislatore nazionale e da quello europeo;  
5) Come si colloca l'art. 99 del Codice, riguardante anch'esso la "Verifica del possesso dei requisiti"?  
Attiene a tutti i contratti oppure solo a quelli di importo superiore alle soglie comunitarie?  
6) Infine, ci dovrebbero e/o potrebbero essere delle variazioni in ordine al contenuto minimo dei contratti di appalto che dovranno essere stipulati dall'ufficiale rogante dell'amministrazione, soprattutto laddove l'aggiudicatario non sia stato "verificato"?

## RISPOSTA

In linea generale, come del resto da Lei ben evidenziato, l'articolo 52 del nuovo Codice delinea una (parzialmente, rispetto al sistema previgente di cui alle LG Anacreontico n.4) diversa gestione della fase endoprocedimentale della "verifica dei requisiti": l'esigenza, diffusa nell'intero nuovo impianto codicistico, è quella di evitare una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione in tutti quei c.d. "micro affidamenti" che, invece, si caratterizzano per la "velocità" di svolgimento. Così facendo si viene incontro alle esigenze, sia degli O.E. che si vedono ridurre eccessivi incombenti spesso motivo di disincentivazione alla partecipazione; sia delle S.A. che si alleggeriscono di tempi e costi per verifiche. Ovviamente tale sistema più agile non può compromettere oltre un certo limite la ratio di fondo di accertarsi che il contraente della P.A. sia soggetto "degno", sia in senso generale che tecnico-professionale.

Ecco che il Legislatore, se ha previsto che la verifica avvenga solo dopo l'aggiudicazione e con un sistema a campione, dall'altro ha introdotto un bilanciamento costituito dall'inasprimento delle conseguenze in caso di accertamento della mancanza dei requisiti: vedasi il comma 2.

Si crea così un sistema (comma 1) che prevede che la S.A. in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari è obbligata a verificare solo le dichiarazioni di un campione di questi, frutto di un sorteggio a campione le cui modalità devono essere predeterminate ogni anno.

Rispondendo alle sue specifiche domande:

1) la lettera dell'art.,52 non lascia spazio ad interpretazioni estensive: il meccanismo semplificato vale solo per gli "affidamenti diretti" di cui alle lettere a e b dell'art.50;

2) visto che le "negoziato" (lettere c) d) e) art.50) sono escluse dal sistema alleggerito di cui trattasi, il problema da lei sollevato non si pone. Resta valido però il suo ragionamento di fondo: l'art.52 comma individua come obbligatorio il sistema della verifica non sistematica, prevedendo il sistema del sorteggio come uno dei possibili (anche): resta la libertà della S.A. di crearsi un meccanismo alternativo, purché ragionevole, proporzionato e non discriminatorio;

3-4) il criterio da lei suggerito non credo sia illegittimo: se è vero che non è legato alla "sorte" è pur vero che è un criterio "oggettivo" che ben potrebbe convivere con quello pure di cui parla la norma.

L'importante è che tali meccanismi siano "noti" agli operatori economici che si mettono in relazione con la S.A. Sorge, quindi, (venendo al 4° quesito) la necessità di formalizzare il (o i) criterio/i scelti dalla S.A.: questa formalizzazione ritengo sia indispensabile, mentre non vedo ostacoli a che la stessa trovi spazio in un "regolamento" vero e proprio (frutto di atto deliberativo) o in un atto determinativo (gestionale) che il Responsabile/Dirigente adotta anno per anno;

5) per prima cosa ricordo che l'art.99 troverà piena efficacia applicativa solo dal primo gennaio 2024. A ben vedere le due norme convivono. Invero, l'art.52 disegna un meccanismo semplificato e derogatorio





nella parte in cui prevede l'utilizzo di una autodichiarazione (in luogo del DGUE) e di una verifica non sistematica. Ma nel momento in cui il S.A. procedo alla verifica come la devo svolgere? ... con il sistema di cui all'art.99. Io ne do una lettura del genere ...

6) se male non ho compresa la sua domanda, la risposta è NO: il sistema di verifica non incide sul contenuto contrattuale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

**Segreteria Organizzativa**

Viale Trieste 6 - 09123 Cagliari

070 6670115 - 070 3481015

helpappalti@ancisardegna.it

